

Con l'espressione fermo tecnico, con riferimento al tema del risarcimento del danno
conseguente ad un sinistro
stradale, si suole di
solito alludere a quel
pregiudizio economico, diverso
dai danni materiali subiti dal veicolo
stesso, consistente nella
perduta possibilità di utilizzare il
mezzo per il periodo di tempo
necessario per effettuare la riparazione.

Sul tema si deve distinguere il fermo tecnico dal fermo effettivo che consiste nel periodo di
tempo in cui il veicolo rimane
nell'impossibilità di
circolare.

Sul tema i Giudici ritengono risarcibile solo il periodo strettamente necessario per provvedere al
la riparazione mentre fanno
ricadere sul danneggiato stesso
le perdite patrimoniali subite in
conseguenza di tutti gli altri
periodi di sosta del veicolo.

Chiarita la distinzione tra fermo tecnico e fermo effettivo in pratica non è facile individuare quali
periodi di blocco del veicolo
integrino gli estremi del danno
risarcibile.

Sul punto la giurisprudenza ha dato alcuni principi.

Ad esempio è sicuramente fermo tecnico, e quindi danno risarcibile, il periodo di blocco del
veicolo coincidente con la
messa a disposizione del mezzo
sino a quando non viene effettuata

la perizia da parte della compagnia.
In questo caso si parla di sosta
legale.

I giudici distinguono ancora il caso in cui il mezzo sia comunque utilizzabile o possa comunque circolare.

In quest'ultimo caso il periodo
di fermo tecnico rilevante ai fini
del risarcimento viene limitato
alle fasce orarie indicate dal danneggiato
alla società di assicurazione
per compiere la perizia.

Sempre la giurisprudenza considera per risarcibili il periodo di sosta del veicolo necessario per effettuare la riparazione. In questo caso si deve tener conto del numero di giorni calcolati secondo parametri di congruità necessari ad effettuare la specifica riparazione secondo i tempi normali richiesti.

Definito a grandi linee il fermo tecnico, nel prossimo articolo provvederò a fornire alcune indicazioni sulle prove che deve fornire il danneggiato per ottenere il risarcimento del fermo tecnico, precisando sin d'ora che il problema, più volte affrontato dai Giudici, è stato deciso secondo criteri diversi e che è quindi difficile dare sulla materia risposte certe.

Articolo di Davide Calvi tratto dal TN Marzo-Aprile 2010, n. 2 anno XII